

NOTAIO
Dott. LORENZO STUCCHI
LODI - Piazza Castello, 32
Tel. 0371 - 56248
Ufficio in MILANO: Via Mazzini, 20
Tel. 02.87.85.51

N. 187694 Rep.

N. 68765 Fasc.

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno 20 (venti) del mese di dicembre.

In Milano, via Mazzini n. 20.

Davanti a me dottor LORENZO STUCCHI Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

Sono personalmente comparsi i signori:

- DONISELLI MARCELLO nato a Bollate il 15 aprile 1968, domiciliato a Baranzate via Piave n. 40 - codice fiscale n. DNS MCL 68D15 A940A;

- COZZAGLIO TIZIANO LUIGI nato a Monza il 27 febbraio 1959, domiciliato a Biassono, via Sant'Antonio n. 33 - codice fiscale n. CZZ TNL 59B27 F704T;

- PALMIERI MICHELE nato a Monza il 17 aprile 1971, domiciliato a Biassono, via Pietro Mascagni n. 4 - codice fiscale n. PLM MHL 71D17 F704Q;

- GALLI DAVIDE nato a Desio il 2 febbraio 1982, domiciliato a Cesano Maderno, via G. Mameli n. 14 - codice fiscale n. GLL DVD 82B02 D286Z;

- BRAMBATI EUGENIO nato a Monza il 27 febbraio 1964, domiciliato a Cornate d'Adda, via Mazzini n. 27 - codice fiscale n. BRM GNE 64B27 F704E;

- PASSONI TIZIANO nato a Nova Milanese il 12 gennaio 1955, domiciliato a Nova Milanese, via Assunta n. 70 - codice fiscale n. PSS TZN 55A12 F944W;

- RADAELLI MARIO nato a Monza il 25 febbraio 1968, domiciliato a Veduggio al Lambro, via Europa n. 65 - codice fiscale n. RDL MRA 68B25 F704A.

Persone della cui identità personale io Notaio sono certo.

E quivi detti comparsi convengono quanto segue:

Art. 1) - E' costituita fra i signori DONISELLI MARCELLO, COZZAGLIO TIZIANO LUIGI, PALMIERI MICHELE, GALLI DAVIDE, BRAMBATI EUGENIO, PASSONI TIZIANO e RADAELLI MARIO, una Associazione denominata:


"ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI DEI TERRITORI DEL MILANESE, LODIGIANO E MONZA BRIANZA"

Art. 2) - L'Associazione avrà sede in Milano, attualmente in via Fabio Filzi n. 27

Art. 3) - La durata dell'Associazione è sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquantata);

Art. 4) - L'associazione florovivaisti dei territori del milanese, lodigiano e monza e

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI LODI
IL 10-1-2013
SERIE IT N. 242
€ 168,00 IMPOSTA REGISTRO
€ 05,00 IMPOSTA IV BOLLO



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DENOMINATA " ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI DEI TERRITORI DEL MILANESE, LODIGIANO E MONZA BRIANZA"

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. È costituita l'Associazione denominata "Associazione Florovivaisti dei territori del Milanese, Lodigiano e Monza Brianza"

(di seguito "Associazione").

1.2. L'Associazione ha sede nel comune di Milano

1.3. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie oppure unità locali.

ART. 2 - OGGETTO E SCOPO

2.1. L'Associazione Florovivaisti dei territori del Milanese, Lodigiano e Monza e Brianza è un'Associazione di categoria senza scopo di lucro che rappresenta le imprese florovivaiste di produzione in serra e in vivaio, costruttori e manutentori del verde e di vendita diretta che hanno sede e svolgono la loro attività in modo prevalente nel territorio del Milanese, Lodigiano e Monza Brianza.

2.2 Essa intende favorire la crescita di competitività delle imprese associate attraverso lo sviluppo di competenze imprenditoriali capaci di generare continui miglioramenti della qualità dei prodotti e dei servizi offerti ai mercato.

2.3. Più in dettaglio , l' Associazione si propone di :


a) Favorire la circolazione di informazioni e di conoscenze tecnico-produttive, nonché l'accesso a servizi di consulenza specifica capaci di accrescere la qualità della produzione;

b) Promuovere la crescita di conoscenze tecniche e competenze di imprenditori e maestranze, capaci di dare impulso alla competitività degli associati, alla loro organizzazione e alla loro capacità di proporre al mercato prodotti e servizi sempre più competitivi;

c) Favorire lo sviluppo delle relazioni con l'amministrazione pubblica e con i portatori di interesse in genere, al fine di generare le condizioni per un mercato caratterizzato da trasparenza e sana competizione;

d) Favorire l' orientamento della produzione degli associati attraverso la raccolta e la diffusione di informazioni circa l' evoluzione della domanda del mercato interno ed internazionale;

e) Promuovere tra gli associati sinergie riguardanti gli acquisti di prodotti, materie prime e



servizi, nonché collaborazioni di varia natura ;
f) Promuovere contratti e azioni con associazioni sia italiane che internazionali aventi finalità analoghe.

2.4. Per la realizzazione degli scopi previsti al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere, direttamente od Indirettamente, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati o per il tramite di società controllate o collegate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività :

1) la redazione e la diffusione sotto varie forme di riviste, libri, giornali o altre pubblicazioni comunque denominate aventi carattere tecnico-divulgativo;

2) l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari ed altri eventi comunque denominati aventi per oggetto temi di interesse per le imprese florovivaistiche associate;

3) l'organizzazione e la gestione di manifestazioni anche espositive, mostre ed altri eventi aventi ad oggetto i prodotti ed i servizi realizzati delle imprese associate.

Anche in deroga alle altre norme previste dal presente Statuto, le attività sopra descritte potranno essere esercitate anche nei confronti di soggetti pubblici o privati diversi dalle imprese florovivaistiche dei territori del Milanese, Lodigiano e Monza Brianza, aventi scopi o attività o interessi non in contrasto con quelli dell'associazione, i quali potranno per questo motivo essere ammessi a far parte dell'Associazione medesima in qualità di associati.

2.5. per la tutela degli interessi specifici del florovivaismo e dei costruttori, manutentori del verde e dei propri associati, è facoltà dell'Associazione aderire ad associazioni e enti, confederazioni di fatto, consorzi ed altro che abbiano come scopo sociale la promozione o la tutela di attività florovivaistiche interessanti l'Associazione ed i suoi associati , in coerenza con le finalità statutarie.

2.6. purché ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per la realizzazione degli scopi istituzionali e per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed in via non prevalente, l'Associazione potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, commerciali, industriali, di leasing in qualità di utilizzatore, di factoring in qua-

lità di cedente, di natura finanziaria (investimenti immobiliari, stipulazione in qualità di richiedente con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, ente, nazionale ed estero, di apertura di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione) nonché concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie anche a favore di terzi.

2.7. Potrà altresì, nei limiti delle norme di legge vigenti in materia e non nei confronti del pubblico e senza fini di collocamento, assumere partecipazioni a scopo di stabile Investimento in società di capitali costituite o costituende le cui finalità siano connesse e/o strumentali con le attività e gli scopi previsti nel presente statuto.

ART. 3 - ASSOCIATI

3.1. Il numero degli associati non prevede limitazioni

3.2. Possono far parte dell'Associazione: aziende agricole florovivaistiche, costruttori e manutentori del verde, attività commerciali e professionisti che operano nel settore, enti ed istituzioni pubbliche, tutti che hanno sede e svolgono la propria attività prevalentemente nel territorio di cui al punto 2.1.

3.3. Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, può ammettere a far parte della compagnia associativa anche soggetti di cui al comma precedente che non hanno sede o che non svolgono la propria attività prevalentemente nel territorio di cui al punto 2.1.

3.4. L'associato è rappresentato, a tutti gli effetti, dal legale rappresentante o da un suo delegato.

3.5. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.6. Il contributo associativo non è cedibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 4 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

4.1. La richiesta di ammissione all'Associazione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, specificando la natura giuridica e la denominazione del richiedente: se si tratta di impresa individuale debbono essere in-



dicare le generalità del legale rappresentante e indicare le generalità del titolare e le caratteristiche dell'attività; se si tratta di soggetto diverso dall'impresa individuale debbono essere indicate le generalità del legale rappresentante e le caratteristiche dell'attività conformi all'oggetto sociale.

4.2. Alla richiesta debbono anche essere allegati i seguenti documenti :

1. La dichiarazione esplicita di accettazione ed osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento Interno e delle delibere degli organi sociali, con esplicito impegno al pagamento dei contributi associativi nella misura deliberata dagli organi statutari;

2. Un questionario informativo riguardante l'attività dell'aspirante Associato, funzionale alla elaborazione di statistiche e al proseguimento delle finalità statutarie.

4.3. Sulle richieste di ammissione all'Associazione decide il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda. La decisione deve essere comunicata entro 15 (quindici) giorni dalla delibera consiliare. L'iscrizione decorre dalla comunicazione del provvedimento di accettazione del Consiglio Direttivo previo pagamento della quota associativa. L'iscrizione all'associazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di dimissioni comunicate nella forma e nei termini di cui all'art. 9.

ART. 5 - QUOTA DI ISCRIZIONE

5.1. All'atto dell'ammissione all'Associazione è dovuto il pagamento "una tantum" di un importo a titolo di quota di ingresso. Tale importo, su proposta del Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea degli Associati nella riunione annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto. Inoltre, l'Associato deve versare la quota di cui all'art. 6, che potrà essere modificata dall'Assemblea degli Associati in sede di approvazione di bilancio consuntivo o rendiconto.

5.2. Ogni Associato deve versare eventuali contributi straordinari relativi a iniziative di carattere particolare, approvati dalla Assemblea degli Associati.

ART. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA

6.1. L'importo della quota associativa annuale è proposto dal Consiglio Direttivo in relazione

alle necessità globali della gestione e approvato dall'assemblea degli Associati.

6.2. Con il pagamento della quota associativa annuale l'Associato acquista tutti i diritti di partecipazione alla vita associativa, compreso il diritto di usufruire delle prestazioni offerte dall'Associazione.

6.3. La quota associativa deve essere versata da ciascun Associato entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.

6.4. In caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito al comma precedente, l'Associato potrà versare l'importo dovuto, aumento degli interessi di mora legali, entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno di riferimento.

6.5. In caso di mancato pagamento della quota associativa entro termini e modi stabiliti, l'Associato sarà dichiarato decaduto.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

7.1. L'Associato si obbliga al rispetto al rispetto ed osservanza di tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento Interno che potrà, occorrendo, essere deliberato dal Consiglio Direttivo, nonché di tutte le disposizioni e delibere validamente prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea per il conseguimento degli scopi statuari. In particolare si impegna a dare all'Associazione tutte le informazioni che potrebbero essere richieste in merito alle caratteristiche aziendali. Egli si impegna altresì a provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle norme in vigore.


7.2. L'Associato ha diritto di visionare ed estrarre copia dei verbali delle Assemblee del libro Associati.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUOTA DI ASSOCIATO

8.1. La perdita della qualifica di Associato non esonera dall'assolvimento degli impegni assunti, ivi compreso l'obbligo del pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso o di altri eventuali contributi maturati, e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

8.2. La perdita della qualifica di Associato può avvenire per recesso, decadenza o esclusione.

8.3. L'Associato ha la facoltà di recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta alla stessa con preavviso di 90 (novanta) giorni senza ad alcun liquidazione. In questo caso, la



perdita della qualità di Associato ha effetto allo scadere dell'anno in cui scadono i 90 (novanta) giorni dalla data del recesso, fermo restando l'obbligo di versare all'Associazione eventuali quote associative e contributi arretrati.

8.4. L'Associato decade automaticamente e, quindi, perde la qualifica di Associato in conseguenza del mancato pagamento della quota di cui all'art. 6: l'Associato decaduto può essere riammesso osservando le formalità di ammissione previste per i nuovi Associati.

8.5. L'Associato può essere escluso nel caso in cui si renda responsabile di uno o più dei seguenti atti:

- azione in contrasto con gli interessi dell'Associazione e con le finalità statutarie;
- mancata osservanza continuata delle norme statutarie o del Regolamento Interno;
- mancata osservanza continuata delle delibere validamente adottate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea degli Associati;
- mancato adempimento degli obblighi assunti a qualunque titolo dall'Associato verso l'Associazione;
- danneggiamento dell'Associazione e svolgimento da parte degli Associati di attività in contrasto con gli scopi sociali;
- tenuta di una condotta che possa pregiudicare il buon nome dell'Associazione.

8.6. Contro le decisioni relative alla perdita della qualifica di Associato è data facoltà all'Associato stesso di ricorrere al Collegio dei Proviviri entro e non oltre 20 (venti) giorni dall'invio mediante raccomandata della comunicazione dell'intervenuti provvedimento. La decisione del Collegio è accettata dagli Associati come espressione della loro volontà ed è inappellabile, essendo espressamente escluso e comunque rinunciato dall'Associato, con la presentazione della domanda di iscrizione, qualsiasi ricorso o azione giudiziaria.

ART. 9 - PATRIMONIO SOCIALE

9.1. Il patrimonio sociale è formato dalle seguenti voci:

1. dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli Associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
2. dai contributi di enti pubblici e altre per-

sone fisiche e giuridiche;

3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

4. da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

9.2. La responsabilità di ogni Associato relativamente alle attività dell'Associazione è limitata al valore della quota associativa, la quale non può essere ceduta.

ART. 10 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

10.1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e, pertanto, ha inizio il 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

10.2. Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio o rendiconto consuntivo annuale.

10.3. Il bilancio o rendiconto consuntivo deve essere messo a disposizione presso alla sede di Associazione agli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea per opportuna visione.

10.4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

11.1. sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Proibiviri.


11.2 Nessuna delle cariche prevede compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico dell'Associazione e debitamente documentate.

ART. 12 - ASSEMBLEA

12.1 l'Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

12.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti gli Associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

12.3 Ogni Associato ha diritto ad un voto e concorre all'approvazione e alle modifiche dello Statuto e del Regolamento, alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione e dell'Approvazione dei bilanci. Nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non



è ammesso il voto per corrispondenza.

12.4 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi, di un Consigliere nominato dall'Assemblea.

12.5 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o, comunque entro i termini di legge.

12.6 Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante lettera raccomandata, fax, mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli Associati all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati nonché ai componenti del Collegio dei Revisori, almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

12.7 L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati.

12.8 L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

12.9 L'Assemblea

- approva il bilancio o rendiconto consuntivo annuale,
- provvede all'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; delibera in merito alle modifiche del presente statuto
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

12.10 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati.

12.11 In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

12.12 E'ammessa la partecipazione all'Assemblea a mezzo di persona delegata da conferirsi esclusivamente ad altri Associati. Ogni aderente non può essere portatore di più di due deleghe: le deleghe devono essere conservate tra gli atti

sociali.

12.13 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti

12.14 Le delibere aventi ad oggetto la modifica del presente Statuto sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

12.15 Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea degli Associati.

13.2 Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13.3 Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

13.4 E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare due Vice Presidenti, coerentemente con le esigenze organizzative e gestionali dell'Associazione.

13.5 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al Presidente o a uno o più Consiglieri, sia in forma disgiunta che congiunta.


13.6 Il Consiglio Direttivo, è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi, nonché tutte le volte che ne sia fatta richiesta d'almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.

13.7 La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere inviata a mezzo lettera, telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e deve indicare la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.8 In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 2 (due) giorni.

13.9 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

13.10 Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive nell'arco di un eserci-



zio, decade dalla carica.

13.11 Il Consiglio Direttivo accerta la decadenza e provvede alla sostituzione del Consigliere decaduto nominando colui che nell'elezione del Consiglio stesso ha ottenuto nell'ordine, il maggior numero di voti tra i non eletti.

13.12 Stessa procedura viene eseguita nel caso di dimissioni di un componente il Consiglio d'Amministrazione. Il nuovo consigliere resta in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso.

13.13 In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri oppure in caso di impossibilità di ricostruzione dell'organo amministrativo, i consiglieri rimasti in carica oppure il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti provvede a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

13.14 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

13.15 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, esclusi solo quelli che per disposizione di legge e/o dello Statuto sono tassativamente riservati all'Assemblea.

13.16 Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate. Il verbalizzante del Consiglio Direttivo può essere il Segretario, un Consigliere o altra persona incaricata dell'Associazione.

ART. 14 PRESIDENTE

14.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

14.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale a tutti gli effetti.

14.3 Il Presidente è autorizzato a riscuotere da privati o da pubbliche amministrazioni pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo rilasciandone quietanza liberatoria.

14.4 Il Presidente cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

14.5 Il Presidente ha potere di firma sul conto corrente intestato all'Associazione: egli insieme con il Tesoriere, gestisce la cassa dell'Associazione.

14.6 Per compiti specifici il Presidente può

nominare all'interno del Consiglio suoi rappresentanti personali, o conferire deleghe temporanea o permanente all'Associato.

14.7 Le deleghe temporanee sono conferite per iscritto dal Presidente a un rappresentante personale ad hoc designato. La delega rimane valida fino al totale espletamento del compito assegnato.

14.8 Le deleghe permanenti si riferiscono a compiti e ambiti specifici e consentono al Delegato una certa libertà nello svolgimento dell'incarico: tuttavia il Delegato deve tenere costantemente informata la Presidenza di ogni attività, deve fornire l'elenco aggiornato delle persone con cui è in contatto specificando nomi, qualifiche e ogni altro riferimento ritenuto utile. I delegati devono adempiere ai loro doveri con diligenza, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

ART. 15 - VICE PRESIDENTE

15.1 In caso di impedimento o di assenza del Presidente assume le sue funzioni il Vice Presidente, a tutti gli effetti.


15.2 Nel caso in cui il Consiglio Direttivo abbia nominato più di un Vice Presidente, assumerà le funzioni di Presidente il Vice Presidente con più lunga presenza in Consiglio. Qualora la presenza in Consiglio dei due Vice Presidenti fosse di pari durata sarà il Consiglio a individuare il Vice Presidente che assumerà le funzioni di Presidente.

ART. 16 - TESORIERE

16.1 Il Tesoriere è eletto fra i membri del Consiglio Direttivo.

16.2 Egli prevede all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in esecuzione del bilancio approvato dall'Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e coordina annualmente la preparazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea.

16.3 Il tesoriere ha potere di firma sul conto corrente intestato all'Associazione, è responsabile della gestione della cassa e deposita i fondi dell'Associazione presso una banca approvata dal Consiglio Direttivo: egli provvede i-



noltre alla regolare tenuta degli elenchi Associati aggiornati sulla base dei versamenti delle quote sociali ed alla predisposizione degli elenchi degli aventi diritto a voto di cui all'art.6 dello statuto.

16.4 Il Consiglio Direttivo può in caso di prolungata assenza del Tesoriere, affidare il compito ad altro Consigliere con delega temporanea.

ART. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

17.1 L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, anche all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti.

17.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio o rendiconto annuale.

17.3 Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno due volte l'anno. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni.

17.4 L'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti non è cumulabile con altra carica e comporta l'impossibilità di esercitare in qualunque sede il voto per delega di altri Associati.

17.5 Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, esprime un giudizio sul Bilancio consuntivo annuale, cura la tenuta del Libro Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti, partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea degli Associati, e alle riunioni del Consiglio Direttivo, in quest'ultimo caso con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

17.6 I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti di regola tra gli Associati : E' tuttavia possibile scegliere uno o più tra gli iscritti negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che potranno essere eletti con lo stesso meccanismo previsto per gli Associati.

17.7 La Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti è attribuita dal Collegio stesso, conferendola preferibilmente alla persona in possesso di maggiore competenza in materia contabi-

le. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riferire all'Assemblea circa i risultati dell'esercizio sociale e la tenuta della contabilità, e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione almeno 15 (quindici) gg. prima dell'Assemblea. I revisori dei Conti hanno la facoltà di procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento degli affari sociali o su determinati affari.

ART. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

18.1 Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati da Consiglio Direttivo tra gli Associati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.


18.2 Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Associati o tra costoro e gli organi amministrativi. Spetta inoltre al Collegio risolvere le controversie che insorgono nell'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti. A essi non è attribuibile nessun compenso, ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio del loro mandato.

ART. 19 - PRESIDENTE ONORARIO

19.1 E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Presidente Onorario, che dovrà aver ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione almeno per un mandato.

ART. 20 - RESPONSABILE DI SEGRETERIA

20.1 Il Responsabile di Segreteria può essere scelto tra gli Associati o può essere una persona esterna all'Associazione: la posizione non può essere coperta da un Consigliere. E' nominata dal Consiglio Direttivo e può essere sostituita. Ha la responsabilità di collaborare con il Presidente per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione. Può partecipare su invito, senza diritto di parola e di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e può essere incaricato di redigere i verbali. Ha la responsabilità di conservare i verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione, la corrispondenza e tutta la documentazione dell'attività dell'Associazione. Ha la responsabilità di collaborare con il Tesoriere per la gestione amministrativa, di curare l'aggiornamento dei libri



contabili e del libro Associati. Sempre con la supervisione del Tesoriere, ha la responsabilità di registrare le fatture in entrata in uscita, le ricevute agli Associati a fronte del pagamento delle quote sociali o di altre entrate. In merito ad attività specifiche il Responsabile di Segreteria deve indirizzare la propria azione coerentemente con le delibere del Consiglio seguendo le disposizioni del Presidente o di altro Consigliere delegato dal Consiglio a gestire una specifica iniziativa. Ha la responsabilità di curare e mantenere aggiornata l'anagrafica degli Associati, costituita orientativamente da ragione, sociale, indirizzo sede legale, indirizzo sede operativa, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica, altro eventuale funzionale all'incasso delle quote. Egli coordina inoltre la comunicazione da e verso gli Associati (newsletter, informazioni di servizio, opportunità di finanziamento, corsi di formazione, ecc.), favorisce la partecipazione degli Associati alle iniziative dell'Associazione (finanziamenti, manifestazioni, ecc) cura tutta la corrispondenza dell'Associazione e può sottoscrivere documenti e certificazioni relative a dati ufficiali in possesso della Segreteria. Ha inoltre la responsabilità della tenuta del protocollo e dell'archivio corrispondenza. Quanto non specificamente previsto dallo Statuto potrà essere deliberato opportunamente dal Consiglio Direttivo. Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto specifico.

Se dipendente, il rapporto sarà regolato dal contratto di lavoro: se il rapporto ha altra forma sarà regolato da quanto contrattualmente previsto.

ART. 21 - COMMISSIONI

21.1 E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire Commissioni delegate a gestire attività e compiti definiti. Le commissioni hanno la finalità di favorire il coinvolgimento di Consiglieri e Associati nella gestione, favorendo la gestione di attività complesse, favorendo la crescita di esperienza nell'Associazione.

21.2 Le commissioni hanno le seguenti caratteristiche:

- Sono costituite a mezzo di delibera del Consiglio Direttivo, specificando finalità e tempo previsto per il raggiungimento del loro scopo;

- Possono prendervi parte Consiglieri, Associati, o persone esterne: per queste ultime può essere previsto un compenso;

- E' previsto un numero massimo di 7 (sette) partecipanti, cui potranno aggiungersi consulenti esterni;

- Hanno durata limitata nel tempo, definita in sede di costituzione. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo rinnovare il mandato in caso di necessità: le Commissioni cessano comunque di esistere alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, essendo di questo emanazione.

21.3 Il Presidente fa parte dei diritto di tutte le commissioni.

ART. 22 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

22.1 In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il patrimonio della stessa dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito in ogni caso l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 23 - RINVIO

23.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni generali e particolari stabilite dalla legge.

F.to Marcello Doniselli

" Galli Davide

" Passoni Tiziano

" Radaelli Mario

" Cozzaglio Tiziano Luigi

" Eugenio Brambati

" Michele Palmieri

" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)

====00o00====

Copia

conforme all'originale mio rogito, ed allegato,

col quale collazionata concorda, in *buon fine di legge*

Lodi, il 23 gennaio 2013. *in buon fine di legge*

